IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fascicolo V - Maggio 1933

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

ATTI DELLA CURIA ROMANA

Sacra Congregazione del Concilio.

Fesulana Juris praesentandi: die 21 Iunii 1930.

Species facti. — Exstat Fesulis unica paroecia, quae inde ab anno 966 Capitulo ecclesiae cathedralis unita fuit. Ab eo tempore Capitulum, sive per se sive per sacerdotes a se deputatos, animarum curam exercuit. Urgentibus postea decretis S. Tridentinae Synodi et Sacrae Congregationis Concilii, Episcopus Mancini, decreto diei 11 Octobris 1786, animarum curam ad tramitem iuris ordinavit, edicens ut eadem primo et principaliter esset penes Praepositum, eique adiungens duos canonicos curatos et unum cappellanum.

Verum substantialis reformatio locum habuit anno 1896. Nam Episcopus Camilli, de consensu Capituli et Sancta Sede probante, totam actualem curam

---

1. *Si tenga presente la distinzione tra vicario economo e vicario perpetuo; il* vicario economo *è posto a reggere una parrocchia vacante fino a che non si provvede (can. 472); il* vicario perpetuo *è posto a reggere stabilmente una parrocchia unita di pieno diritto ad una persona morale, come capitolo, casa religiosa ecc. (can. 471). In tal caso il* vicario perpetuo *è il parroco attuale (can. 471, § 4), la persona morale può dirsi solo parroco abituale. Il vicario perpetuo viene instituito dall'Ordinario del luogo, su presentazione del parroco abituale, Capitolo, superiore religioso ecc. (can. 471, § 2). Quindi i diritti del parroco abituale, come tale, si riducono a quello di presentare all'Ordinario il vicario perpetuo, e di rappresentare, ove occorra, la parrocchia, e curare il mantenimento della chiesa, l'amministrazione della fabbrica, ove non sia provvisto altrimenti; la cura delle anime spetta di pieno ed esclusivo diritto al vicario perpetuo, con tutti i diritti e gli obblighi che ai parroci inquanto tali spettano per diritto comune o particolare, scritto o consuetudinario: «cum omnibus parochorum iuribus et obligationibus ad normam iuris communis et secundum probata statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines», come dice il citato canone 471 al citato § 4. Dove le «laudabiles consuetudines» vanno prese come fonte di diritto per i parroci di una data diocesi o regione e non come prescrizioni contro il diritto di un parroco, che sono ben altra cosa; e saranno «laudabiles» tali consuetudini se rispondendo allo spi-*

paroeciae cathedralis in perpetuum et exclusive primae Dignitati, id est Praeposito, commisit. Ex eo tempore in omnibus nominationibus Praepositi nunquam Capitulum ius praesentandi sibi vindicavit, ne tunc quidem quum Sacra Congregatio Consistorialis, decreto diei 26 Aprilis 1914, in ecclesia cathedrali Fesulana duas novas Dignitates creavit, Archidiaconatum nempe et Primiceriatum. Nominatio Praepositi, ut antea, libere facta fuit a S. Sede, praevia tamen designatione candidati ex parte Episcopi.

Novissime tantum, cum die 1 Martii 1929 vacaverit Praepositura, Capitulum ius suum reclamavit, ad normam canonis 471 § 2, C. I. C.

Synopsis disceptationis. — Argumenta quae Capitulum ad suum ius vindicandum attulit, ad haec reducuntur:

Capitulum per septem fere saecula curam actualem animarum exercuit. Anno 1896 eam quidem Praeposito transmisit, sed sibi omnia iura parochi habitualis reservavit. Si post annum 1896 non participavit ad praesentationem Praepositorum, tamen iuri suo nunquam valedixit.

---

rito largo del canone e più ancora del paragrafo citato, che è poi lo spirito del Codex *e lo spirito buono dei tempi, favoriranno l'autonomia e la libertà del ministero pastorale, poiché «salus animarum suprema lex est»; e tutti sappiamo, purtroppo, che dove, per formalismi ancora tenacemente persistenti, l'azione pastorale del parroco è ancora più o meno inceppata, le anime non ci guadagnan davvero: in tal caso le consuetudini non sarebbero lodevoli, e il canone 5 farebbe all'Ordinario il dovere di cercar di correggere.*

2. *Ma quanto alla nomina del* vicario cooperatore, *quello che si dà in aiuto ad un parroco che da solo non bastasse alla cura della sua parrocchia (can. 476), quando si tratti di clero secolare, essa spetta non al parroco, sia attuale che abituale, ma all'Ordinario del luogo, udito il parroco (can. 476, § 3); ove poi si tratti di religiosi, il Superiore a cui spetti secondo le costituzioni, udito il parroco, presenta all'Ordinario locale e questi, se lo creda, dà la sua approvazione (ib. § 4). Non è neppure a dubitare che il parroco da udire sia il parroco attuale, non il parroco abituale, sia perché il cooperatore deve essere cooperatore del parroco attuale, col quale deve andare d'amore e d'accordo, sia perché se si dovesse intendere il parroco abituale, nel § 4 quel l'«audito parocho» non avrebbe senso: si verrebbe a dire che il Superiore religioso, «udito sé stesso», presenta all'Ordinario!*

3. *Ne segue pertanto che anche se un Capitolo avesse talora nominato il vicario cooperatore, non se ne potrebbe dedurre a suo favore il diritto di parrocchialità abituale, né che da tale abituale parrocchialità a lui scende il diritto a nominare il cooperatore, essendo tale nomina riservata all'Ordinario del luogo e non al parroco abituale o attuale. Similmente se in caso di morte del parroco attuale un Capitolo affidasse precariamente la cura attuale ad un vicario economo, e l'Ordinario tacesse o approvasse, nulla se ne potrebbe dedurre a favore del Capitolo, poiché la nomina del vicario economo, per disposizione tridentina consacrata poi nel canone 472, 1°, è giustamente riservata*

Cum autem vigente Codice I. C., nunc prima vice Praepositura vacaverit, ius suum praesentandi S. Sedi candidatum ad Praeposituram qua suum vicarium perpetuum Capitulum reclamat ad normam canonis 471 § 2. Et cum parocho habituali, vi eiusdem canonis, ius competat designandi Episcopo vicarium oeconomum, etiam hoc ius Capitulum sibi vindicat.

Ex adverso haec opponuntur argumenta:

Ius Capituli quoad designationem vicarii oeconomi fundamento caret, sicut constat ex resolutione Sacrae Congregationis Concilii diei 9 Septembris 1786 in *Urbevetana* (*Fontes*, VI, n. 3855, p. 140).

Enimvero canon 472 § 1 statuit «vacante paroeciaOrdinarius loci in ea quam primum constituat idoneum vicarium oeconomum, de consensu Superioris, si de religioso agatur, qui eam tempore vacationis regat, assignata eidem parte fructuum pro congrua sustentatione». Quapropter, ex canone 472 § 1, ius nominandi oeconomum curatum Ordinario exclusive pertinet, sicut iam disposuit S. Concilium Tridentinum, cap. 18, sess. XXIV, *de ref.*

Ius praesentandi vicarium actualem, qua parocho habituali, ex canone 471

---

all'Ordinario del luogo, e prima di tale nomina, ove non sia provvisto altrimenti, se vi sono i cooperatori, il primo assume la reggenza della parrocchia; se non vi sono, il parroco viciniore, e non si dice il Capitolo o un delegato del Capitolo; se poi si tratta di parrocchia di religiosi, il Superiore della casa (ib. 2°), fermo per tutti l'obbligo di informarne subito l'Ordinario del luogo (ib. 3°).

4. *Opportunamente la risoluzione odierna si richiama alla* Urbevetana, *che si può leggere nel* Thesaurus Resolutionum, *tom. 55, p. 193-200* (1), *o nelle* Fontes *del Gasparri, vol. VI, n. 3855, p. 140, sotto la data 9 sept, 1786. Si faceva una duplice questione*: a) *se nel caso la cura abituale spettasse al Capitolo;* b) *se fosse lecito al Capitolo, venendo a morire il parroco abituale, nominare intanto il vicario economo; al primo dubbio la Sacra Congregazione del Concilio rispose affermativamente, cioè spettare nel caso la cura abituale al Capitolo, in favore del quale militavano argomenti veramente gravi e decisivi; ma al secondo dubbio*: «an sequuto obitu Archipresbyteri sui inest cura animarum, liceat Capitulo substituere Presbyteros, qui interim curam animarum exerceant, seu potius spectet ad Episcopum deputatio oeconomi in casu», *rispose*: «Negative ad primam partem, affirmative ad secundam»; *cioè che non al Capitolo ma al Vescovo, oggi diciamo all'Ordinario del luogo, è riservata la nomina del vicario economo; che è quanto aveva già stabilito il Concilio di Trento al cap, 18 della Sessione XXIV,* de ref. (1), *e quanto poi è stato fissato al citato canone 412, § 1 del* Codex Juris Canonici.

5. *Nel caso nostro la cura abituale si sa di certo spettare al Capitolo, la cura abituale però consta essere stata in perpetuo unita alla Prepositura*

(1) Torniamo ad esprimere umilmente il desiderio, sempre più diffuso, che si riprenda la continuazione del *Thesaurus*.

(2) Cfr. ROMANI, *De beneficiis paroecialibus conferendis*, in *Jus Pontificium*, 1932, p. 213 ss.

§ 2, Capitulo competit. At cum vicaria, de consensu Capituli, in perpetuum unita fuerit Praeposituraе, haec, qua Dignitas, est Sedi Apostolicae reservata. Capitulum nec ante, nec post annum 1896, hoc ius sibi vindicavit, ideoque canon 471 § 2 nequit urgeri, ratione contrariae consuetudinis, iam ab anno 1786 inductae.

Nec potest Capitulum sibi vindicare ius praesentandi Praepositum vicarium, quia Capitulum nunquam eum praesentavit, et saltem ab a. 1896 S. Sedes libere instituit vicarium, praecipue quia etiam libere Praeposituram conferebat, unde legitima invaluit consuetudo ne Capitulum vicarium praesentaret. Cum haec consuetudo esset in favorem S. Sedis, non poterat per Capitulum auferri. Ceterum ex parte eiusdem S. Sedis non constat de approbatione actus capitularis anni 1896, quum verba: « rimanendo nella sostanza invariati i diritti che gli competono della parrocchialità abituale » sint generica, nec derogare valeant iuri S. Sedi, libere conferendi Praeposituram, cum qua simul nominaret vicarium actualem.

Insuper Praepositura eo tempore erat unica Dignitas in Capitulo Fesulano, libere proinde a S. Sede conferebatur. Et quamvis nunc Praepositura sit

---

del Capitolo, sicché il Preposto sia di diritto il parroco nato. Ora, da una parte la provisione delle dignità capitolari è riservata alla S. Sede, per il canone 396, § 1; dall'altra per il citato canone 471, § 2 spetta al Capitolo presentare il vicario perpetuo; come risolvere il conflitto? Sta il fatto che il Capitolo non ha mai presentato il vicario, almeno dal 1896, data del riordinamento del Capitolo e dell'annessione perpetua della cura attuale alla Prepositura; quindi il Capitolo non ha neppure l'appiglio di una consuetudine. La questione così diventa più chiara e più semplice, inquanto la vicaria perpetua, annessa alla Prepositura, è diventata indubbiamente un accessorium *della Prepositura, e pertanto « sequitur principale ». E poiché la Prepositura è di collazione pontificia, ne consegue che sarebbe un fuori luogo uno* ius praesentandi *nel Capitolo, poiché la designazione del vicario è già fatta dal diritto; vicario perpetuo sarà il Preposito; un ufficio è indissolubilmente legato all'altro, né il Capitolo può scinderlo, né può mettersi in contrasto col Papa, né può pretendere che questi si pieghi ai desiderii suoi.*

6. *Quando ciò si verifichi, quando cioè la cura d'anime senza restrizioni e senza riserve è* iure ipso *e quindi* in perpetuum *unita ad una dignità od anche ad una prebenda capitolare, per noi sorge anche il grave indizio e quindi la grave presunzione che non la sola cura attuale, ma la cura* tout court, *la parrocchia in pieno, senza distinzione tra abituale e attuale è unita alla dignità o alla prebenda; e incombe a chi presume il contrario l'onere della prova; e ciò asseriamo non solo per il citato capo del Concilio Tridentino e per la dottrina e la giurisprudenza che si è attorno ad esso formata, ma anche e più per il movimento confortante di ricostruzione parrocchiale, specialmente da Pio X in poi, che s'è venuto sempre più sviluppando ed affermando con tanto vantaggio della vera vita cristiana, e per quel poco che dall'esperienza ci consta. E poi, tolto anche il diritto di presentare il vicario*

tertia Dignitas propter alias duas, quae a Sacra Congregatione Consistoriali anno 1914 institutae fuerunt, eodem modo S. Sedi reservatur, quia hodie Codex non iam S. Sedi reservat ius nominandi primam Dignitatem in Capitulis, verum ius collationis omnium Dignitatum ad normam canonis 396 § 1.

Resolutio. — Proposita itaque fuerunt in plenario conventu diei 21 Iunii 1930 sequentia dubia:

I. *An Capitulo, vacante paroecia, competat ius nominandi vicarium oeconomum, in casu;*

II. *An eidem Capitulo competat ius praesentandi ad S. Sedem vicarium perpetuum, in casu.*

Porro E.mi Patres respondendum censuerunt: *Negative ad utrumque.*

Facta autem postridie de praemissis Ss.mo D.no Nostro Pio div. Prov. Pp. XI relatione per infrascriptum Sacrae Congregationis Secretarium, Sanctitas Sua resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

---

perpetuo, che cosa rimarrebbe al Capitolo della parrocchialità così detta abituale? Letteralmente nulla! A meno che non si pensi che il principale ufficio e l'essenza della parrocchialità stia in conservar le chiavi della chiesa! e forse anche, quod Deus avertat, *crear mille imbarazzi alla cura viva e operosa delle anime. Tale riflessione non è, naturalmente, logica conseguenza della odierna risoluzione che stiamo esaminando; ma forse non sarà inopportuno richiamarci e tenerci sempre aderenti alla realtà dell'apostolato cristiano, che è soprattutto apostolato parrocchiale. Esso è più complesso, più vasto, più multiforme di quello che ordinariamente si pensi, ed è così delicato che esige la più ampia libertà di movimenti, naturalmente entro i santi limiti delle leggi della Chiesa e della prudenza evangelica; ed esige ancora la più perfetta concordia di quanti lavorano attorno al parroco. Guai se costoro lavorano per conto loro, guai se non lavorano affatto con lui, come purtroppo può accadere! Guai sopratutto che creano imbarazzi e frappongono ostacoli, sia pur con le migliori intenzioni; essi sarebbero* non in aedificationem *ma in distruzione. Né minor libertà va lasciata al Vescovo, che è il Pastore nella Diocesi, di scegliere il Pastore di una parrocchia; nessuno quanto Lui deve conoscere i bisogni di quel popolo; nessuno quanto lui conoscere i suoi sacerdoti; nessuno quanto lui sentir la responsabilità della scelta quindi se mai si dovesse parlare di presunzione, a tale riguardo, essa non potrebbe essere che in favore della libera collazione e in favore della libertà del ministero pastorale.*

7. *Si comprende intanto come ai due dubbi*: *a*) se al Capitolo, vacante la parrocchia, competa il diritto di nominare il vicario economo, nel caso; *b*) se allo stesso Capitolo competa il diritto di presentare alla S. Sede il vicario perpetuo, nel caso; *la Sacra Congregazione del Concilio abbia risposto* negativamente all'uno ed all'altro.

S. r.

Sacra Penitenzeria Apostolica.

I.

Monita. — *De usu facultatum confessariis per Annum Sanctum tributarum deque ratione indulgentiae iubilaei lucrandae, ad normas constitutionum Benedicti XIV et Leonis XIII exarata, auctoritate SS.mi D. N. PII PP. XI ad hodiernam disciplinam accommodata eiusque iussu edita.* [« A. A. S. », 1933, p. 69]. — Rei consentaneum est ut quae, per Apostolicam Constitutionem « Indicto a Nobis » die XXX superioris mensis, datam, amplissimae sane facultates paenitentiariis minoribus ceterisque in Urbe et suburbio confessariis attribuuntur, eaedem summa cura summaque prudentia exerceantur. Ita enim iubilaris veniae largitio, ad quam adipiscendam per sanctum extra ordinem annum christifideles omnes vocantur, tutius profecto atque facilius ad salutem conferet animarum.

Quapropter Ss.mus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, decessorum Suorum vestigia premens, qui rationibus eiusmodi anteacta aetate consuluerant, decrevit eorum monita, ad praesentem disciplinam accommodata, religiose retinenda esse et singulis, sive Ordinariis sive confessariis ecclesiarumque rectoribus, accurate servanda.

I. Noscant imprimis in compertoque habeant paenitentiarii aliique confessarii se extraordinariis hisce facultatibus uti posse dumtaxat erga paenitentes qui ad confitendum accedant *ea mente et sincera voluntate* ut Iubilaei veniam consequantur; attamen si paenitens, mutato proposito, ab acquirenda indulgentia Iubilaei destiterit atque cetera opera imperata intermiserit, omnes absolutiones censurarum, si eas excipias quae ad reincidentiam datae sint, itemque commutationes et dispensationes concessae in suo robore permaneant.

Simplices confessarii his facultatibus in foro interno et sacramentali tantum uti possunt; paenitentiarii vero in foro interno etiam extra-sacramentali, dummodo de peculiaribus facultatibus ne agatur pro quibus forum sacramentale expresse requiratur.

Urbis tamen et suburbii parochi, qui per Constitutionem « Indicto a Nobis » anno sancto vertente paenitentiariis annumerantur, peculiarem facultatem habeant iubilares visitationes dispensandi, contrahendi ac commutandi ad normam memoratae Constitutionis sub n. X, non modo cum de paenitentibus agitur, sed etiam cum de singulis fidelibus singulisque familiis paroeciae suae.

II. Ss.mus D. N. Pius Pp. XI confessariis vel Lapurdi, vel in Palaestina legitime deputatis benigne concedere dignatus est ut per anni sancti decursum a peccatis et a censuris etiam speciali modo Apostolicae Sedi reservatis absolvere queant.

Verumtamen, quandoquidem eiusmodi facultas hisce finibus continetur atque circumscribitur, ut per piacularis anni celebrationem semel tantummodo cum eodem paenitente exerceri queat, cum scilicet ipsemet iubilarem veniam primum lucretur (cfr. Const. « Indicto a Nobis » sub n. XIV); itemque tum solummodo, cum paenitens iam ab alio confessario facultatem habente per anni sancti decursum ab his peccatis atque censuris absolutus non fuerit (cfr. Const. « Nullo non tempore » sub n. I.), summopere necesse est paenitentiarios ac confessarios, ut munere suo rite fungantur, a quolibet paenitente hisce peccatis vel censuris irretito exquirere:

1° utrum iam iubilarem veniam lucrifecerit necne;

2° quodsi eam non lucrifecerit, num, anno sancto vertente, a peccatis vel a censuris reservatis, sive Romae, sive Lapurdi, sive in Palaestina, absolutus fuerit.

Atque id ipsum tum requirat, cum paenitens se sistat aliqua irregularitate irretitus. Etenim si ipse vel iam iubilarem veniam lucratus fuerit, vel iam fuerit ab irregularitate in Urbe dispensatus, dispensationem eiusmodi iterum obtinere non potest.

III. Confessarii praediscant ac memoriâ teneant indicem peccatorum, censurarum, paenarum impedimentorumque omnium, quorum absolutio vel dispensatio in facultatibus sibi concessis non comprehenditur; si qua autem eiusmodi occurrerint, meminisse eos oportet, non aliter posse se paenitenti providere, quam iis religiose servatis quae Codex praescribit can. 2254, 2290, 1045 § 3.

IV. Non praetermittant suam cuique paenitenti salutarem paenitentiam sacramentalem imponere, etiamsi sibi coniicere iure liceat paenitentem plenissimam Iubilaei veniam esse consecuturum.

V. Si quis in occultas censuras ob partem quoquo modo laesam inciderit, eum ne ante absolvant, quam parti laesae, etiam scandalum reparando damnumque sarciendo, satisfecerit: aut saltem, si eiusmodi satisfactionem praestare ante non possit, vere graviterque promiserit se, cum primum licuerit, satisfacturum.

VI. Paenitentiarii, qui a censuris etiam publicis absolvere possunt, hoc exploratum habeant:

Qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel uti tales publice renuntiati, non posse eos tamdiu Iubilaei beneficio frui quandiu in foro externo non satisfecerint prout de iure. Si tamen contumaciam in foro interno sincere deposuerint et rite dispositos sese ostenderint, posse, remoto scandalo, in foro sacramentali interim absolvi ad finem dumtaxat lucrandi Iubilaeum cum onere quam primum se subiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris.

VII. Ad peccatum quod attinet, per can. 894 reservatum ratione sui, paenitentiarii aliique confessarii absolutionem ne impertiant, nisi paenitens

falsam denuntiationem formaliter retractaverit, et damna, si qua inde secuta sint, pro viribus reparaverit, imposita insuper gravi et diuturna paenitentia.

VIII. Si de casu agatur, etiamsi occulto, de quo ad can. 2342, prohibeant, sub paena reincidentiae, quominus paenitens in posterum ad illam religiosam domum eiusque ecclesiam accedat. Firmis quidem manentibus paenis, de quibus sub n. 2 eiusdem canonis agitur.

IX. Religiosos, apostatas a religione, ab excommunicatione can. 2385 lata ne absolvant, quamdiu extra Ordinem permanserint; attamen, si ii firmum habeant propositum ad religionem suam redeundi, congruo iisdem praefinito ad id exsequendum tempore, in foro interno absolvant, ea condicione ut in censuram recidant si intra praefinitum tempus ad religionem non redierint. At ii moneantur, se, quamdiu extra suae religionis domum commorentur, ab actibus legitimis ecclesiasticis excludi, privilegiis omnibus suae religionis privari, Ordinario loci commorationis subiici, atque obnoxios esse, etiam postquam redierint, aliis poenis in can. 2385 statutis Religiosus autem fugitivus, etiamsi ex Constitutionibus suae religionis in excommunicationem inciderit, absolvi, rite dispositus, in foro interno poterit, imposita obligatione ad religionem quam primum redeundi, eadem ratione eademque sub reincidentiae poena, ac pro apostatis a religione cautum est: praeterea, si sit in sacris, ea lege, ut suspensionem observet can. 2386 statutam.

X. Cum de votorum commutatione agitur, id latiore quadam ratione accipiatur ita quidem ut paenitentiarii ac confessarii, pro sua ipsorum prudentia, in opera etiam minoris meriti vota commutare possint.

XI. A lectione librorum prohibitorum, eorum praesertim qui in can. 2318 § 1 sub excommunicationis poena vetantur, ne quemquam absolvant, nisi is libros, quos penes se retinet, Ordinario aut confessario ipsi aut alii, qui facultatem eosdem retinendi habeat, ante absolutionem tradiderit; sin minus, se eos, cum primum potuerit, destructurum aut traditurum, serio promiserit.

XII. Ad facultatem quod attinet sacras visitationes commutandi vel dispensandi, haec animadvertenda sunt:

1. Cum paenitentiarii ceterique confessarii, iusta quidem de causa, Basilicam in aliam ecclesiam commutabunt, iubilares hae visitationes haud dissimili ratione fiant, ac illae quae in Basilicis praescribuntur; hoc est eaedem adhibeantur preces tum augusto Sacramento, tum Iesu Christo cruci affixo, tum denique Deiparae Virgini; cum vero Confessionis altare ibi non habeatur, catholicae fidei professio coram SSmo Sacramento pronuntietur.

2. Cum aliquis dispensationem obtinuerit unam vel alteram Basilicam invisendi, nulla facta obligatione aliam ecclesiam per commutationem visitandi, noverit idem sacras visitationes duodecim semper habendas esse, quae proinde in reliquis Basilicis fieri debent. Dispensatio enim alicuius Basilicae visitandae idem non est ac sacrarum visitationum numeri imminutio.

3. Si quis vero, praeter dispensationem alicuius Basilicae visitandae, sacrarum etiam visitationum numeri imminutionem petat, paenitentiarii aliique

confessarii tot preces eidem recitandas praescribant, quot visitationes dispensatae fuere; quae quidem preces haud absimiles illis esse debent quae in sacris visitationibus adhibentur.

4. Cum commutatio conceditur visitationis alicuius Basilicae, opportunum est ut eadem, si commode fieri potest, in Sessorianae Basilicae visitationem commutetur.

5. Necesse, ceteroqui, non est invisentibus, ut per Portam Sanctam in Basilicas ingrediantur aut de iis exeant; immo, etiam Basilicis clausis vel aditu ad eas quavis de causa impedito, satis erit ad earundem fores vel gradus Deum exorare, praescriptas preces recitando. At visitatio pia ac devota sit oportet, idest facta animo Deum colendi; quem quidem animum ipsa exterior reverentia aliquo modo patefaciat.

6. Vocales preces, quae praescribuntur, alternis etiam vocibus recitari possunt. Mutis vero can. 936 consulitur.

XIII. Cum quatuor Basilicarum visitatio non sit opus per se praeceptum, sed tantummodo iis impositum qui libere velint Iubilaei veniae participes fieri, id visitationis onus, quotiescumque a confessariis privilegiatis debet, ex rationabili causa, totum vel ex parte paenitentibus remitti, ne commutetur in alia opera, quae ad peragenda paenitens sit alio obligationis proprie dictae titulo adstrictus.

XIV. Confessio et Communio ad lucrandam piacularis anni veniam imperatae nihil refert utrum visitationibus quatuor Basilicarum antecedant, an interponantur vel succedant; unum refert et necesse est, ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam Communio esse potest, in statu gratiae, ad can. 925 § 1, compleatur. Si quis igitur post confessionem peractam, ultimo nondum completo opere, in letale rursus inciderit, iteret confessionem oportet, si sacram Synaxim debet adhuc suscipere; secus, satis erit, ut, actu contritionis perfectae elicito, cum Deo reconcilietur.

XV. Etiamsi omnes Christi fideles, cuiusvis ordinis et gradus, ad Almam hanc Urbem, lucrandi iubilaei causa, advocentur atque invitentur, nulli tamen putent sibi datam adeundae Urbis libertatem, posthabitis eorum, quorum interest, venia vel consensu. Itaque uxores et viri caveant, ne sua peregrinatio gravia familiae incommoda afferat; invitos, vicissim, parentes filii ne deserant. Episcopi ab dioecesi sua ne discedant, si qua gregi detrimenta metuant; sacerdotes ac reliqui de clero ne romanum iter ingrediantur, nisi Curia eos sua litteris munierit; religiosis, denique, peregrinari non licebit, nisi venia legitime a Superioribus impetrata, quos tamen dedeceat nimium se morosos praestare ac difficiles, et hortationem Benedicti XIV neglegere, qui in Litt. Enc. *Apost. Const.*, die 26 mensis Iunii anni 1749 datis, § 7, «hac in re benigniores» eos futuros fuisse confidere se declarabat.

XVI. Suspensio facultatum, per Constitutionem *Nullo non tempore,* die 30 Ianuarii n. e. indicta ac denuntiata, ad Urbem eiusque suburbium minime pertinet, cum summopere intersit, per Annum Sanctum, heic sacrorum operariorum copiam et auxilia paenitentibus e culparum caeno ad divinam gratiam

revocandis nec imminui nec deficere. Quisquis igitur Romae eiusmodi facultatibus sit legitime munitus, eas per piacularem annum in Urbe et suburbio, intra fines concessionis sibi factae et temporis sibi praestituti, libere exerceat. — Ad indulgentiarum suspensionem quod attinet, eadem Constitutione *Nullo non tempore* indictam, cum Apostolica Sedes iam dudum decreverit, nonnullas indulgentias ab usitata per Annum Sanctum suspensione eximi, SS. D. N. eiusmodi indulta seu privilegia, etsi de iis in memorata Constitutione silletur, non revocat, modo authentice constet, ea ipsa fuisse et revera et in perpetuum concessa, ad can. 70, 71, et 60 § 2.

XVII. Confessarii extra Urbem, qui facultatibus extraordinariis, Iubilaei causâ, per Constitutionem *Qui umbratilem vitam* donati sunt, sciant, sibi licere hisce Monitis eatenus uti, quatenus ipsis applicari possint.

Haec *Monita* ad praesentis disciplinae condicionem accommodata, Ssmus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in lucem edi iussit, ut constans et tuta omnibus praesto sit interpretatio et facultatum, quae vigebunt, et operum, quae praestanda sunt ad veniam Iubilaei consequendam, per proximum piacularem annum.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die XXVIII mensis Februarii anno MDCCCCXXXIII.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

II.

Facultates. — *Confessariis peregrinis concessae anno vertente generalis maximique Iubilaei a die II mensis Aprilis A. MDCCCCXXXIII ad diem usque II mensis Aprilis A. MDCCCCXXXIV.*

1.

Facultates speciales quae tribuuntur omnibus Confessariis *peregrinis qui iam in sua dioecesi rite approbati sint pro utroque sexu.*

1. Absolvendi, in foro conscientiae et sacramentali tantum, quaslibet personas sibi confitentes a quibusvis peccatis et censuris a iure reservatis aut Ordinario, aut, etiam speciali modo, Romano Pontifici, *dummodo censurae publicae non sint*; iniunctis salutaribus paenitentiis atque aliis de iure iniungendis.

Ne absolvant, tamen nisi in adiunctis atque ad praescriptum can. 2254 Codicis iuris canonici, eos, qui irretiti sint aliqua censura vel Romano Pontifici personaliter, vel specialissimo modo Apostolicae Sedi reservata. Ne absolvant pariter, nisi in adiunctis can. 900, illos, qui in casum inciderint Sanctae Sedi reservatum ad normam Decreti Sacrae Paenitentiariae Apostolicae, die XVI mensis Novembris, a. MDCCCCXXVIII (cfr. «Acta Apost. Sedis»,

vol. XX, pag. 398); vi cuius Decreti tamen, post etiam obtentam absolutionem, obligatio adhuc viget ad Sacram Paenitentiariam recurrendi eiusque mandatis obtemperandi.

2. Commutandi, in foro sacramentali tantum, in alia pia opera, ex iusta causa, omnia et singula *vota privata,* etiam iurata, exceptis iis votis privatis quae can. 1309 Apostolicae Sedi reservantur; itemque exceptis iis quorum commutatio vergeret in detrimentum tertii, aut commutatio minus arceret a peccato quam ipsum votum.

3. Concedendi in foro conscientiae et sacramentali tantum, dispensationem visitationis alicuius Basilicae eam commutando in visitationem, si fieri potest, alius ecclesiae, v. g. Basilicae Sessorianae S. Crucis, imo etiam visitationum numerum imminuendi. Quos vero recte a visitationibus dispensaverint, iis ne indulgeant, ut preces ad mentem Summi Pontificis fundendas, quae a visitatione separari quidem possunt, praetermittant. In commodum tantum aegrotantium eas liceat imminuere.

2.

Facultates speciales quae decem Confessariis *peregrinis, ab hac S. Paenitentiaria, vel ab Episcopo proprio selectis, tribuuntur ad confessiones sociorum peregrinorum accipiendas.*

1. Absolvendi, in foro sacramentali tantum, non solum a censuris et excessibus occultis, prout statuitur sub n. I, 1, pro omnibus confessariis peregrinis, sed etiam a censuris *quae sint publicae* in locis ubi commorati sunt paenitentes vel ibi nominatim declaratae sint aut quamvis delictum ad iudicem fori externi iam fuerit deductum, dummodo sint sincere parati quodvis mandatum demisse accipere fideliterque adimplere et scandalum reparare. Huius tamen, nisi ad tramitem can. 2254, praelatos cleri saecularis ordinaria iurisdictione praeditos, Superioresque maiores religionis exemptae, qui in censuras *speciali modo* Romano Pontifici reservatas *publice* inciderint.

2. Dispensandi, pro foro conscientiae et in sacramentali confessione tantum, constitutos in Sacris, ad Ordines tantum exercendos, ab irregularitatibus ex delicto occulto, non exclusa irregularitate de qua in can. 985, 4°.

3. Dispensandi, pro foro conscientiae et sacramentali tantum, circa visitationes quatuor Basilicarum, easque item commutandi eodem modo ac ceteris confessariis conceditur sub n. I, 3.

4. Commutandi in foro sacramentali tantum in alia pia opera, ex iusta causa, omnia ac singula *vota privata,* iurata quoque et etiam Sedi Apostolicae reservata. Similiter possint commutare votum castitatis perpetuae ac perfectae, etsi fuerit ab origine *publice* emissum in professione religiosa etiam solemni, et firmum manserit aliis huius professionis votis relaxatis. Nullatenus tamen ab eodem illos dispensare possint qui vi Ordinis sacri ad legem coelibatus tenentur, etiamsi ad statum laicalem redacti sint. A commutatione votorum se abstineant, si commutatio tertio praeiudicium afferat ac minus arceat a peccato quam ipsa commutatio.

5. Dispensandi pro foro conscientiae et in actu sacramentalis confessionis tantum ab occulto impedimento consanguinitatis in tertio vel secundo gradu collaterali, etiam attingente primum, quod ex generatione illicita proveniat, solummodo ad matrimonium convalidandum, non vero ad contrahendum vel sanandum in radice.

6. Dispensandi ab occulto criminis impedimento, neutro machinante, sive agatur de matrimonio contracto sive de contrahendo, iniuncta, in primo casu, privata renovatione consensus, secundum can. 1135; imposita, in utroque, gravi ac diuturna paenitentia salutari.

Monita. — *De usu facultatum confessariis peregrinis tributarum.*

1. His facultatibus specialibus confessarii peregrini ubicumque in Urbe et suburbio, servatis can. 908-910 et de consensu rectorum ecclesiarum, cum sociis peregrinis uti poterunt, ita tamen ut eas valide exercere queant si unus vel alter peregrinus non socius, cum peregrinis sociis ad ipsos confitendi causa accedat.

2. Item his facultatibus tantummodo uti poterunt erga paenitentes qui ad confitendum accedant *ea mente et sincera voluntate* ut Iubilaei veniam consequantur; attamen si paenitens, mutato proposito, ab acquirenda indulgentia Iubilaei destiterit atque cetera opera imperata intermiserit, omnes absolutiones censurarum, si eas excipias quae ad reincidentiam datae sint, itemque commutationes et dispensationes concessae in suo robore permaneant.

3. Similiter his facultatibus absolvendi a peccatis et censuris reservatis itemque dispensandi ab irregularitatibus nonnisi *semel* cum eodem paenitente uti poterunt, cum ipse scilicet Iubilaei veniam primum lucretur et tum solummodo cum paenitens iam ab alio confessario, facultatem habente per anni sancti decursum, a peccatis et censuris non fuerit absolutus vel ab irregularitate iam dispensationem non obtinuerit. Ceteras vero facultates — eam etiam visitationes contrahendi aut commutandi ad datam normam sub n. I, 3 — in favorem etiam eiusdem paenitentis semper exercere poterunt.

4. Firmae et immutatae remaneant facultates quas omnes confessarii peregrini per Sacram Paenitentiariam vel alio legitimo modo consecuti sunt vel consequentur.

5. Haereticos et schismaticos qui fuerint publice dogmatizantes ne absolvant nisi ii, praeter haeresis et schismatis abiurationem, saltem coram ipso confessario factam, scandalum, ut par est, reparaverint.

6. Ne absolvant eos qui sectis vetitis, massonicis aliisve id genus nomen dederint, etiamsi occulti sint, nisi, abiurata, saltem coram ipso confessario, secta, scandalum reparaverint et a quavis activa cooperatione vel favore suae cuiusque sectae praestando cessaverint; nisi ecclesiasticos et religiosos, quos sectae adscriptos noverint, ad can. 2336, n. 2, denuntiaverint; nisi libros, manu scripta et signa, quae eamdem sectam respiciant, quotiescumque adhuc retineant ,absolvendi tradiderint aut se ea tradituros vel destructuros serio promiserint, imposita, pro modo culparum, gravi paenitentia salutari.

7. A lectione librorum prohibitorum ne quemquam absolvant, nisi is libros, quos penes se retinet, Ordinario aut confessario tradiderit aut se eos traditurum vel destructurum serio promiserit.

8. Si quis in occultas censuras ob partem quoquo modo laesam inciderit, eum ne ante absolvant, quam parti laesae, etiam scandalum reparando damnumque sarciendo, satisfecerit: aut saltem, si eiusmodi, satisfactionem, praestare ante non possit, vere graviterque promiserit se, cum primum licuerit, satisfacturum.

9. Si de casu agatur, etiamsi occulto, de quo ad can. 2342, prohibeant, sub paena reincidentiae, quominus in posterum accedant ad religiosam domum illam eiusque ecclesiam.

10. Eos, qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint, ne absolvant nisi aut iis restitutis aut compositione quamprimum a competente auctoritate postulata, aut promissione sincere facta eamdem postulandi, nisi agatur de locis, in quibus a Sede Apostolica aliter iam provisum fuerit.

11. Non praetermittant suam cuique paenitenti salutarem paenitentiam sacramentalem imponere, etiamsi sibi coniicere iure liceat paenitentem plenissimam Iubilaei veniam esse consecuturum.

12. Confessio et Communio ad lucrandam Iubilaei indulgentiam nihil refert utrum visitationibus quatuor Basilicarum antecedant, interponantur vel succedant; unum necesse est ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam Communio esse potest, in statu gratiae, ad can. 925, n. 1, compleatur. Ab obligatione praescriptae confessionis nullum ne exsolvant; neque fas est, Communionem in alia pia opera commutare, nisi agatur de aegrotis.

13. Visitationem Basilicarum ne commutent in alia opera, quae ad peragenda paenitens sit alio obligationis propriae dictae titulo adstrictus; et sciant se conscientiam suam oneraturos si inconsulto aut sine iusta causa paenitentem ex eiusmodi visitationibus exemerint.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die XXVIII mensis Februarii, anno Domini MDCCCCXXXIII.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

III.

Decretum. — *Facultates extraordinariae Palaestinae confessariis Anno Sancto vertente conceduntur.* [«A. A. S.», 1933, pag. 69]. — Ut iis locis, quae Dominicae Passionis ac Mortis veluti theatrum fuerunt, christifideles queant per proximam Anni Sancti celebrationem uberioribus frui divinae Redemptionis fructibus, Ssmus Dominus Noster Pius, divina Providentia Pp XI, admotis Sibi precibus annuens, ac postulationi concedens ab infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiore adhibitae, statuere benigne dignatus est ut — praeter indulgentias in eorum favorem vigentes, qui sacra Palaestinae loca pie inviserint — singuli eiusdem regionis confessarii ab Apostolico Delegato, vel per

se ipsum vel per Ordinarios deputati, has, quae sequuntur, extraordinarias facultates habeant per Iubilarem annum exercendas:

Possint pro foro conscientiae in actu sacramentalis confessionis et per se ipsi tantum absolvere paenitentes ab omnibus peccatis et censuris Sedi Apostolicae reservatis, imposita paenitentia salutari aliisque iniunctis de iure iniungendis.

Ne absolvant tamen, nisi in adiunctis atque ad praescriptum can. 2254 C. I. C., eos qui irretiti sint aliqua censura vel Romano Pontifici personaliter vel specialissimo modo Apostolicae Sedi reservata. Ne absolvant pariter, nisi in adiunctis can. 900, illos qui in casum inciderint Sanctae Sedi reservatum ad normam decreti Sacrae Paenitentiariae Apostolicae die 16 Novembris 1928 (cfr «Acta Ap. Sedis», vol. XX, pag. 398); vi cuius decreti tamen, post etiam obtentam absolutionem, obligatio adhuc viget ad Sacram Paenitentiariam recurrendi eiusque mandatis obtemperandi.

Christifideles autem, qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel uti tales publice renuntiati, nequeant tamdiu hoc beneficio frui, quamdiu in foro externo non satisfecerint prout de iure. Si tamen contumaciam in foro interno deposuerint, poterunt, remoto scandalo, in foro sacramentali interim absolvi, cum onere quamprimum se subiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Sacra Paenitentiaria, die XII mensis Ianuarii anno MDCCCCXXXIII.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

IV.

Decretum. — *Indulgentiae augentur pio exercitio annexae, quod feria sexta ad sacri aeris pulsum perficitur in memoriam D. N. Iesu Christi morientis.* [«A. A. S.», 1933, pag. 70]. — Summus Pontifex fel. rec. Benedictus XIV, per Apostolicas Litteras in forma Brevi «Ad Passionis» die XIII mensis Dicembris anno MDCCXXXX datas, iussit singulis feriis sextis hora tertia post meridiem, curâ omnium ecclesiarum rectorum totius catholici orbis, aera sacra pulsanda esse in memoriam D. N. Iesu Christi morientis; itemque christifidelibus qui eadem hora quinquies «Pater, Ave», ad mentem Sanctitatis Suae orantes, recitavissent, partialem centum dierum indulgentiam benigne concessit.

Die autem XX huius mensis Sanctissimus D. N. Pius, divina Providentia Pp. XI, in audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, faustam occasionem nactus maximi extra ordinem Iubilaei ab Se recens indicti, eoque consilio ductus ut fidelium pietatem erga Dominicam Passionem magis magisque augeret, eosque omnes ad eandem recolendam meditandamque excitaret quo potissimum die humani generis Redemptor, in cruce pendens, semet ipsum aeterno Patri placationis hostiam obtulit, hoc benigne dilargiri dignatus est, ut scilicet quisquis, ad huius aeris pulsum, feria sexta et quavis hora,

secundum locorum consuetudinem (quemadmodum iam p. m. Leo XIII, die XV mensis maii anno MDCCCLXXXVI concesserat) flexis genibus, si commode fieri possit, quinquies « Pater, Ave » recitaverit, adiecta insuper ad Summi Pontificis mentem precatiuncula « Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi etc » vel alia eiusmodi, has, quae sequuntur, indulgentias lucrari possit: *a*) partialem decem annorum quavis feria sexta, cum pium exercitium, quod diximus, saltem corde contrito peregerit; *b*) plenariam, statutis condicionibus, si per integrum mensem singulis feriis sextis idem exercitium rite perfecerit.

Id vero in perpetuum valiturum absque Apostolicarum in forma Brevi Litterarum expeditione; contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die XXX mensis Ianuarii anno MDCCCCXXXIII.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

V.

Decretum. — *De indulgentiis recitationi annexis precationis « Angelus Domini » vel alius precis ut infra notatur.* [« A. A. S. »,1933, pag. 71]. — Per Apostolicas Litteras in forma brevi *Iniunctae Nobis* die XIV mensis Septembris anno MDCCXXIV datas, Summus Pontifex s. m. Benedictus XIII, pro sua in Deiparam Virginem pietate, ut mortalium animi cum primo diluculo, tum meridiano tempore, tum denique sub vesperam ad eam amoris ergo se converterent, iis omnibus qui qualibet e supra memoratis horis, ad sacri aeris pulsum, positis genibus, precationem « Angelus Domini », tribus adiectis salutationibus angelicis « Ave Maria », pie recitavissent, indulgentias benigne concessit.

Decursu vero temporis, Summi Pontifices p. r. Benedictus XIV, Pius VI, ac Leo XIII concessionem eiusmodi submutarunt, cum ad precem ipsam quod attinet, — pro eadem tempore paschali antiphonam « Regina Caeli » substituendo, aut iis, qui legere non possent vel nescirent, recitationem quinque salutationum angelicarum « Ave Maria » — tum ad modum et ad tempus quod pertinet ipsius recitationis.

In praesens autem Ssmus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, eadem pietate incensus ac Decessores Sui erga Immaculatam Virginem Mariam, eoque consilio ductus ut maiorem populi christiani in hac etiam prece recitanda refoveat unitatem, quae idcirco sacratissimo Virginis Cordi grata est, quod cum divinae Redemptionis mysteriis, piaculari hoc anno sollemniter commemorandis, tam arcte coniungitur, in audientia die III huius mensis infra scripto Cardinalis Paenitentiario Maiori concessa, indulgentias pio huic exercitio annexas augere dignatus est, ea, quae sequuntur decernens:

Omnes christifideles, qui vel proprio horae momento, quemadmodum per Summum Pontificem Benedictum XIII praescriptum fuerat, vel cum primum postea potuerint, precationem « Angelus Domini » cum statuta Oratione, aut,

pro temporis ratione, antiphonam « Regina caeli » item cum usitata Oratione, aut demum quinque salutationes angelicas « Ave Maria » pie recitaverint, *partialem* decem annorum indulgentiam toties lucrari posse, quoties pium hoc exercitium saltem corde contrito perfecerint, atque *plenariam* indulgentiam statis condicionibus, si id per integrum mensem peregerint.

Praesentibus, absque Apostolicarum Litterarum expeditione, in perpetuum valituris; contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die XX mensis Februarii, anno MDCCCCXXXIII.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

VI.

Declaratio decreti.— *Circa indulgentias « Stationibus » adnexas.* [« Acta A. S. », 1933, pag. 72]. — Evulgato Sacrae Paenitentiariae Apostolicae decreto diei 12 Aprilis 1932 (« Acta Ap. Sedis », vol. XXIV, pag. 248), quo indiscriminatim statuitur *indulgentias,* quas vocant, *stationales* nonnisi visitando diebus et forma praescriptis *stationales ecclesias* lucrari posse, exorta quaestio est an et quomodo in suo robore posthac manere sint dicenda peculiaria indulta in quarumdam piarum associationum aut scapularium de indulgentiis summariis contenta, posse sc. adscriptos praefatas stationaes indulgentias in ecclesiis etiam non stationalibus, ceteris paribus, acquirere. Re ad omne dubium auferendum delata Ssmo Domino Nostro Papae per infrascriptum Cardinalem Maiorem Paenitentiarium, Sanctitas Sua in audientia die 20 Ianuarii anni currentis eidem impertita declarandum mandavit peculiaria eiusmodi indulta ita in posterum intelligenda esse ut valeant adscripti indulgentias stationales in ecclesiis etiam non stationalibus, ceteris ad rem clausulis et praescriptionibus ad unquem servatis, adipisci tum tantum cum nullae in loco ecclesiae stationales inveniantur. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 25 Februarii 1933.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

Il Sacerdote più d'ogni altro ha il dovere di essere santo, egli che, per officio, deve essere il Santificatore degli altri. Adotti quindi egli stesso, e per sé prima, il Direttorio Spirituale, *di S. Francesco di Sales, e dopo essere stato l'affascinatore magico delle moltitudini, sarà il conquistatore d'innumerevoli anime* ».

Card. Mercier.

STUDI

La comunione agli infermi non digiuni (1).

Questo però, che cioè gli infermi non costretti a stare abitualmente in letto nè impediti di starci, non possono far uso dell'indulto, della concessione del canone 858, § 2, non significa già — com'è evidente per chi ha occhi da vedere, anche se digiuno dei più elementari principî di diritto canonico — che non trovandosi in nessuna delle tre categorie sopra descritte, essi non possano mai comunicarsi non digiuni tranne nei casi di necessità di cui al § 1 dello stesso canone 858. Ma significa solamente e semplicemente che non sono affatto compresi nel dispositivo di cui parliamo, del canone 858, § 2, e perciò assolutamente esclusi dalla dispensa, o favore (2), ivi concesso. Il non essere poi compresi in detto dispositivo, l'essere esclusi dalla detta dispensa o favore, non significa punto « che proprio non vi sia alcun rimedio per tali persone », o che debbano, se impossibilitati ad osservare il digiuno naturale, « contentarsi della pura comunione pasquale, fatta al mattino per tempissimo e forse con immenso sacrificio! ». Significa solamente e semplicemente (bisogna che lo diciamo?) che il rimedio non è dato dal diritto comune, non è stabilito per tutti e in modo permanente, non è concesso per regola generale, per legge.

Dal § 2 del canone 858 consta e risulta unicamente che simili infermi, che non si trovano in nessuna delle tre condizioni di malattia cui il favore in parola viene dal Codice subordinato, non possono usufruire della dispensa dal digiuno eucaristico propria di chi in quelle condizioni si trova; ma se ciò non ostante, possano o no essi pure ottenere per altra via legittima, simile favore, simile dispensa; se ci sia oppur no anche per loro, modo di potersi comunicare per devozione senza osservare il prescritto digiuno naturale, dal citato § 2 del canone 858 non risulta punto. Tale paragrafo parla solo di tre categorie d'infermi ai quali si permette, sotto certe condizioni, di poter comu-

(1) Continuazione, vedi « Monitore Ecclesiastico », vol. XLIV, 1932, pag. 207 seg.

A pag. 209, dopo la parola « interpretazioni » della linea 17, vanno aggiunte le seguenti, tralasciate dal compositore: « . . . , *ove il senso proprio delle parole scelte ed usate dal legislatore* . . . ».

(2) Poiché il § 2 del canone 858 è una vera e propria eccezione del § 1 di esso canone, come abbiamo detto nelle precedenti puntate e come mostra chiaramente la parola « *tamen* » messa ivi dal legislatore; e poiché quest'eccezione importa una esenzione da un obbligo generale, cioè un permesso di poter far ciò che agli altri si proibisce, nel caso: di ricevere per devozione la comunione non digiuno, si può chiamare benissimo anche « dispensa », quantunque si tratti di legge di diritto comune o generale. Va da sé che la parola « dispensa » qui è usata *lato sensu*; propriamente si dovrebbe dire *quasi-dispensa*; ma trattandosi di una vera *relaxatio legis*, la si può denominare semplicemente *dispensa*. Ojetti parla di « dispensationes a iure communi » (*Comm. in C. J. C.*, I, pag. 149), Van Hove di « quasi dispensationes in iure communi » (*De legibus ecclesiasticis*, n. 308).

nicarsi senza osservare il digiuno naturale; ma se simile favore possa o no essere concesso anche agli infermi non appartenenti a queste categorie, come a tutti gli impossibilitati per qualsiasi ragione di osservare detto digiuno, pur non essendo propriamente infermi; se ci sia oppur no rimedio anche per loro di poter accedere alla mensa eucaristica senza digiunare, non dice nulla, tace affatto.

Chiunque è un pochino al corrente di questa materia — e chi vuol trattarne è in dovere di conoscerla a pieno prima di pigliar la penna per guidarvi gli altri — sa certamente, che tale rimedio non manca; noi però per tranquillizzare tanto l'autore dell'articolo che c'indusse a pubblicare questo modesto nostro studio (3), e che mostra d'ignorare la esistenza del suddetto motivo, quanto chi si è forse lasciato indurre a dubitarne, crediamo opportuno dirne due parole, cioè quanto basta per dimostrare che la Chiesa, da provvida madre qual'è, ha pensato anche a questo, ha dato e dà anche ai suddetti suoi figli, esclusi dal favore del canone 858, § 2, il mezzo di non dover astenersi per lungo tempo dal ricevere la santa comunione a causa del digiuno, di potersi perciò comunicare un dato numero di volte per settimana pur non essendo digiuni, cioè dopo aver preso delle medicine o delle determinate bevande.

Che anche a coloro che non si trovano nelle condizioni volute dal canone in parola, e perciò esclusi dal favore ivi concesso, è dato di poter ottenere una simile grazia; che tutti gli infermi possono, purché lo desiderino, ottenere, al pari di quelli dei quali parla detto canone, una limitata dispensa dal digiuno eucaristico; che nella disciplina vigente c'è rimedio per soddisfare il desiderio degli impossibilitati ad osservare il digiuno naturale (anche se pel resto godano forse buona salute), di comunicarsi più o meno frequentemente, consta e teoricamente o *de iure*, e praticamente o *de facto*.

Secondo i più elementari principî che regolano l'istituto canonico della dispensa, le leggi meramente canoniche, in quanto tali tutte e singole dispensabili (potendo la Chiesa abrogare ognuna di esse siccome da lei stessa stabilite), vanno divise in due classi: le indispensabili, dalle quali non si suole mai o solo raramente dispensare; e le dispensabili, dalle quali si dispensa ordinariamente, cioè ogniqualvolta si ha un data giusta causa. Tra queste ultime vanno evidentemente annoverate tutte quelle leggi dalle quali in date circostanze o lo stesso diritto dispensa o almeno dà facoltà a certuni di dispensarne, o la Santa Sede suol delegare in modo abituale ai Vescovi etc. la facoltà di dispensare.

Ora la legge che prescrive il digiuno naturale dalla mezza notte come condizione necessaria per potersi comunicare, sino a poco tempo fa era considerata non suscettibile di dispensa e annoverata perciò tra le indispensabili. Non si dispensava infatti che rarissimamente, e si conoscevano solo pochissime ed isolate dispense, date per ragioni particolari e in condizioni speciali. Oggigiorno però, nella disciplina vigente, anche tale legge, benché da tutti considerata come gravissima ed antichissima, e secondo alcuni di origine addirittura apostolica, va senz'altro annoverata tra le dispensabili, da cui cioè più o meno fre-

(3) Cfr. la prima nota della prima puntata.

quentemente si dispensa, non già del tutto, ma in modo molto limitato. La Chiesa infatti in questi ultimi tempi, perché tutti, non esclusi gli infermi, e comunque gli impossibilitati ad osservare il digiuno eucaristico, possano assecondare i desiderî di lei coll'accostarsi frequentemente anzi tutti i giorni alla mensa eucaristica, venne temperando anche in tal punto di disciplina, il primiero rigore e concesse una limitata dispensa generale dal digiuno eucaristico a coloro che hanno forse più bisogno di ricevere un tanto Sacramento, cioè a tutti gli infermi che si trovano in una delle tre categorie più innanzi indicate, permettendo loro di poter comunicarsi alcune volte per settimana senza l'obbligo del digiuno. La quale dispensa, concessa, come vedemmo, dal decreto *Post editum*, è stata ricevuta, confermata ed ampliata dal Codice al canone di cui trattiamo, 858, § 2. In seguito poi si cominciò a dare ad alcuni Ordinari dei luoghi, cioè ai Vicari e Prefetti Apostolici, ed ai Legati del Papa, cioè ai Nunzi, Internunzi e Delegati Apostolici, la facoltà di concedere tale dispensa oltre i limiti stabiliti dal citato canone, facoltà che oggi si trova nell'elenco delle *Facultates habituales*, di cui parla il canone 66, che sogliono concedersi ai suddetti Ordinari e Legati (4).

Dal diritto stesso dunque, o in linea di principio, risulta chiaro che la dispensa dal digiuno eucaristico rispetto a coloro che sono esclusi dall'indulto di cui al canone 858, § 2, non è impossibile. La prassi poi o lo stile della Santa Sede dimostra essere ciò possibile anche praticamente o in linea di fatto: si sa infatti che la Sacra Congregazione dei Sacramenti, cui spetta la competenza in tale materia, concede continuamente e senza alcuna difficoltà, tali dispense, anche per un numero di comunioni maggiore dell'indicato nel suddetto § 2 del canone 858.

Anche dunque agli infermi non compresi nella dispensa generale data dal Codice, perché non si trovano nelle condizioni cui essa è subordinata, è dato di potersi comunicare più o meno frequentemente senza osservare il digiuno, specialmente se impossibilitati ad osservarlo. Anche riguardo ad essi c'è un mezzo, una via di procurarsi il favore che il Codice largisce agli ammalati sopra descritti, di poter cioè fare la santa comunione senza l'obbligo del digiuno; e questa via, questo mezzo, questo rimedio è precisamente la dispensa *ab homine*, cioè data dalla S. Congregazione dei Sacramenti o da altri debitamente autorizzato.

(4) Ai Legati si suol dare la facoltà « Concedendi infirmis decumbentibus de quibus certa spes non adsit ut cito convalescant, etiam ante finem mensis a quo decumbunt, ut s. communionem sumere possint semel in hebdomada non servato ieiunio, hoc est, etsi aliquam medicinam... Concedendi infirmis non decumbentibus, qui tamen tali morbo laborant, quo, iudicio medici, ieiunium sine discrimine servare nequeant, ut communionem semel in hebdomada percipere valeant non servato ieiunio... ». Agli Ordinarii dei luoghi di missione poi « Concedendi infirmis decumbentibus, de quibus certa spes non adsit ut cito convalescant, etam ante finem mensis, a quo decumbunt, ut s. communionem sumere possint bis vel ter in hebdomada; et si agatur de sacerdotibus vel religiosis, etiam quotidie, non servato ieiunio: hoc est etsi... ».

Ma quando anche questo rimedio non ci fosse, o non ci fosse nessun mezzo per esimere dall'obbligo del digiuno eucaristico gli infermi non appartenenti a nessuna delle categorie indicate dal Codice e per conseguenza esclusi dall'indulto ivi concesso; quand'anche la dispensa non fosse assolutamente ottenibile, nell'ipotesi che la Santa Sede non avesse in uso di concederla ai non compresi nell'indulto del canone 858, § 2, pure impossibilitati di osservare il digiuno; quand'anche non ci fosse veramente nessun mezzo perché tali persone possano comunicarsi per devozione senza il prescritto digiuno e per conseguenza dovessero star privi della santa comunione per tutta la vita o per lungo tempo, ovvero accontentarsi di pochissime fatte con certo qual incomodo; quando ciò fosse vero, diciamo, non si potrebbe mai e poi mai interpretare l'indulto, il favore, la dispensa del canone 858, § 2, in maniera da comprendervi anche coloro che ne sono espressamente, come vedemmo, esclusi. Ciò sarebbe andar direttamente contro le più elementari e quindi principali e fondamentali, regole d'ermeneutica canonica. Tali regole infatti insegnano che ciò che il legislatore ha taciuto, deve considerarsi come da esso non voluto; che dove la volontà del legislatore espressa nella legge è chiara, non si ammette discussione su di essa; che non è permesso far violenza alle parole della legge estendendole oltre il senso loro proprio; che le leggi vanno prese ed intese secondo il proprio senso delle parole; che al fine o motivo della legge ed alla mente del legislatore non si deve attendere tranne quando la significazione delle parole resta dubbia od oscura etc.

Ancorché quindi, mancasse veramente il mezzo, la via, il rimedio di rendere possibile la santa comunione agli infermi o comunque impossibilitati ad osservare il richiesto digiuno naturale, oltre quelli indicati più avanti come dispensati *ipso iure,* tale mancanza non autorizzerebbe, non giustificherebbe una simile interpretazione estensiva del canone 858, § 2, essendo ciò di esclusiva competenza del legislatore, cui altresì spetta unicamente di occuparsi degli inconvenienti che potrebbero o sembrerebbero seguire dalla retta interpretazione di una data legge.

Tale rimedio però esiste, ed è, lo abbiamo già detto, la dispensa *ab homine,* da ottenersi cioè nei singoli casi dall'autorità competente; dispensa che può essere o uguale alla concessa *a iure,* dal canone 858, § 2, agli infermi sopra descritti, od anche più ampia oppure più ristretta, secondo le circostanze del caso e la diversa potestà di cui è munito il concedente.

Poiché la S. Congregazione, in ossequio al vivissimo desiderio della Chiesa e d'ordine del Sommo Pontefice Pio X, avea inculcato, col decreto *Sacra Tridentina Synodus,* a tutti i fedeli d'ogni classe e condizione, d'accostarsi frequentemente anche tutti i giorni, alla mensa eucaristica; e poiché ci sono delle persone, com'è noto, cui riesce se non impossibile, più o meno gravoso e difficile, per malattia, debolezza etc., osservare il digiuno a ciò richiesto, per rendere possibile anche a costoro la comunione relativamente frequente, si venne nella determinazione di mitigare in questo senso la rispettiva legge, coll'esimerne parzialmente certe determinate persone.

In conformità a questa determinazione, il Sommo Pontefice conferì alla S. Congregazione competente in materia, allora del Concilio

ora dei Sacramenti, le facoltà necessarie ed opportune. Questa poi, seguendo l'uso servato in simili circostanze, con una disposizione generale, che ora si trova sostanzialmente riferita nel canone 858, § 2, elargì una dispensa permanente agli infermi di cui la condizione o lo stato si giudicarono per se stesse e quindi una volta per sempre, sufficienti all'uopo, cioè meritevoli di una tale esenzione dal digiuno eucaristico. Per gli altri poi, che non si trovano in tali condizioni d'infermità da essa descritte, si riservò di provvedere volta per volta, per mezzo dei soliti rescritti, cioè dopo aver esaminato caso per caso, domanda per domanda, se concorrano o no quelle date circostanze che essa considera come bastevoli e richieste per la dispensa di cui si tratta. La S. Congregazione cioè, fuori dei casi indicati dal canone 858, § 2, o quando l'indole dell'infermità non sia quella ivi designata, si riserva il giudizio circa la necessità di tale dispensa, *attenta ratione infirmitatis*, caso per caso, ragione per cui dispense o facoltà di dispensare generali non si sogliono concedere ordinariamente in questo campo (5). Ove però concorressero ragioni sufficienti, quando specialmente risulta chiaro, da attestato medico o dell'Ordinario etc., che l'ammalato non può osservare il digiuno naturale, la S. Congregazione concede abbastanza facilmente una dispensa più o meno ampia.

Chiunque pertanto non si trovi affetto da infermità tale da poter annoverarsi tra gli infermi di cui parla il canone 858, § 2, secondo il senso da noi dato nelle precedenti puntate di questo studio, e perciò usufruire, verificate le condizioni o circostanze ivi designate e che esporremo in seguito, della grazia o dispensa in esso concessa, ricorra pure alla S. Congregazione dei Sacramenti, corredi la domanda delle indicazioni necessarie, dimostri l'impossibilità o la grande difficoltà di osservare il digiuno naturale e otterrà certamente la dispensa. Parimenti coloro che, dispensati dal canone citato, volessero una dispensa più ampia, ricorrano al suddetto S. Dicastero e, se hanno ragioni sufficienti, otterranno senza dubbio la grazia desiderata (6).

(5) Cfr. « Monitore Eccl. », vol. XXXIV, 1922, pag. 157 e 351. Però qualche dispensa generale in seguito è stata pur concessa; così nel 1926 si concesse, *ex Audientia SS.mi*, a tutti i Sacerdoti Adoratori infermi, sotto certe condizioni, di comunicarsi non digiuni quotidianamente. Cfr. « Monitore Eccl. », vol. XXXIX, 1927, pag. 45.

(6)Da quanto siamo venuti esponendo fin qui, ognun vede in quale considerazione si debba pigliare ciò che dice in proposito l'articolista di cui alla prima nota di questo studio, qual peso cioè si debba dare alle seguenti sue parole, che qui trascriviamo anche per mostrare, a chi ne ha bisogno, e come si trattano certi punti gravissimi e assai delicati della disciplina canonica, e come il diritto canonico, al pari di tutte le scienze, non è da trattarsi *illotis manibus!*

Dice adunque il sullodato articolista: « Ma per il canone 858, 2, vi sono altre « ragioni per interpretarlo largamente, cioè il fine proprio di quella legge.

« Per qual motivo Pio X e il Codice hanno introdotto una tale eccezione? Evi« dentemente per rendere possibile a tutti i fedeli indistintamente (?) la Comunione « frequente: han voluto favorire in genere coloro che, a causa di malattia, non possono « osservare il digiuno naturale (?). Il solo motivo di potersi alzare non è ragione « sufficiente perché sia loro negato l'uso di un tal privilegio (?). Non vi deve essere « nessuno a cui manchi la possibilità di accostarsi alla Comunione frequente (*sic!*). « Questo è stato l'unico scopo della legge (?).

2. - *Inizio dell'indulto o della dispensa.*

Gli infermi sopra designati adunque, cioè che si trovano in una delle tre categorie di cui, secondo quanto abbiamo detto, parla il § 2 del canone 858, sono dispensati *ipso iure* dal digiuno eucaristico, sic-

« Quindi, a nostro parere, è inutile la distinzione (*sic!*) tra coloro che sono « obbligati al letto e coloro che si alzano; tra coloro che stanno alzati perché non « possono stare a letto e coloro che stanno alzati perché non hanno bisogno di stare « a letto; tra coloro che vi stanno alcune ore al giorno e coloro che vi stanno anche « tutto il giorno: basta che una malattia renda loro difficile l'osservanza del digiuno « naturale (*sic!!*). Quante pie persone si trovano, che affette da mal di stomaco, di « fegato, di lingua o di altre malattie, debbono contentarsi della pura Comunione « Pasquale, fatta al mattino per tempissimo e forse con immenso sacrificio! Che « proprio non vi sia rimedio alcuno per tali persone? Che proprio questa sia la vo- « lontà della Chiesa? La Chiesa non sembra che si mostri in ciò molto stretta.

« Sappiamo di certo che in un ospedale è stato concesso il privilegio di fare « la Comunione, non solamente due volte alla settimana, ma tutti i giorni, e non solo « a quelli che non possono star digiuni, ma a tutti indistintamente gli ammalati « anche se potessero star digiuni: dunque due altre estensioni della legge in parola « (*sic!!!*).

« No, la Comunione frequente deve essere (?) possibile a tutte le persone di « buona volontà che la fanno con retta intenzione e sanno di trovare in essa *antidotum « quo liberemur a peccatis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservamur* »...

Che dire di questa sorta di ragionamento? di questo modo d'interpretare le leggi canoniche? Chi se ne intende dirà subito, e non certo a torto, che il diritto canonico evidentemente non è il forte dello scrittore, visto che lo maneggia piuttosto male. Appunto per questo, noi fummo in forse se valesse la pena di occuparci di un tale articolo e pubblicare questo nostro modesto studio diretto specialmente a rilevarne i non lievi errori; e, pur meravigliandoci come simili scritti possano trovare ospitalità in una rivista che si rispetta, senza la benché minima riserva, pensavamo di lasciar correre anche questa con tante altre, dovute a degli improvvisati canonisti che dopo il Codice d'un tratto si son sentiti in grado d'interpretare a tutto spiano i sacri canoni, poichè il prenderle solo in considerazione, sarebbe un far troppo onore agli autori delle stesse. Ma considerando d'altra parte, come dicemmo in principio della prima puntata, che non pochi forse, per mancanza di tempo o per altra ragione, potrebbero pigliare per vero quanto ivi si dice e, senza cercare di sincerarsene, metterlo senz'altro in pratica, e che molto spesso, a causa forse della praticità della cosa, ci si chiedono da nostri conoscenti, schiarimenti in proposito, per preservare quelli, possibilmente, da errori in sì grave e delicato punto di disciplina, e soddisfare una volta per sempre, questi, ci siamo risoluti ad esporre brevemente i diversi punti della rispettiva legge, facendo man mano che ci si presentava o ci si presenti l'occasione, gli opportuni rilievi circa il detto articolo.

Chi ci ha seguìto fin qui, dicevamo, s'accorge di primo acchito che le considerazioni contenute nelle surriferite parole dello scrittore, o non hanno nessun fondamento, o si oppongono a quanto lo stesso legislatore stabilisce, e quindi, come tali, vanno dichiarate del tutto arbitrarie e insostenibili.

Infatti donde risulta all'articolista che Pio X e il Codice hanno introdotto l'eccezione in parola « per rendere possibile *a tutti i fedeli indistintamente* la comu-

ché, concorrendo gli altri requisiti di cui diremo in seguito, possono comunicarsi, pur non essendo digiuni da mezza notte. Ma quando è che tale dispensa ha inizio? Quando è che tali infermi possono cominciare ad usare di questa dispensa comunicandosi non digiuni? Quanto tempo dopo che sono costretti a stare in letto, o su una poltrona etc., non potendo star coricati, possono far la santa comunione senza osservare il digiuno?

nione frequente »? È vero invece l'opposto, cioè che Pio X e il Codice per tale disposizione hanno voluto rendere possibile la comunione *esclusivamente* a certe determinate persone, cioè *agli infermi* non già tutti, ma *ai solo decumbenti da un mese e senza certa speranza di prossima guarigione*, ché di questi fedeli soltanto parla Pio X nella parte dispositiva del decreto *Post editum*, e il Codice al canone 858, § 2. Parimenti come fa l'A. a dire che il Papa e il Codice « hanno voluto favorire *in genere coloro che*, a causa di malattia, *non possono osservare il digiuno naturale* », quando né il Papa nella parte dispositiva del citato decreto, né il Codice al canone suddetto fanno *menzione alcuna di tale impossibilità* di osservare il digiuno naturale? Tale circostanza è ricordata *solo* nella risposta della Sacra Congregazione riguardo agli impediti di stare in letto. Del resto anche ove constasse essere stato veramente ciò il fine di questa concessione, non ci si potrebbe ricorrere nel caso, poiché il legislatore stesso prescrive di non attendere a tale fine o motivo se non quando *propria verborum legis significatio in textu et contextu considerata « dubia et obscura manserit »* (canone 18), il che non si verifica punto riguardo alla legge contenuta nel canone 858, § 2. Di più abbiamo detto e dimostrato più sopra, che qui non è il caso di ricorrere all'interpretazione larga o stretta, perché le parole usate dal legislatore non possono prendersi che *in uno ed unico senso*.

Come fa l'A. a sostenere che « *il solo motivo di potersi alzare non è ragione sufficiente* perché sia loro negato l'uso di un tal privilegio », quando il legislatore dispone precisamente altrimenti? O perché mai « *non vi deve essere nessuno cui manchi la possibilità* di accostarsi alla comunione frequentemente », e « la comunione frequente *deve essere possibile a tutte le persone di buona volontà* »? Perché proprio « *deve* »? La Chiesa, il Papa non condividono quest'idea, non vedono tale necessità, anzi tengono il contrario, almeno per quanto concerne la possibilità data per legge, in modo generale; tengono che non dev'essere possibile a tutti, ché, *pur potendo dispensare tutti* dal digiuno eucaristico e così rendere la comunione frequente possibile a tutti coloro che non potessero osservare il digiuno naturale, *non vollero dispensare e non dispensarono che alcuni dati infermi*, quelli cioè designati chiaramente nella legge. E la legge è quel che è, non quel che vorremmo che fosse, non quel che ci sembra dovesse essere, ché solo la volontà del legislatore fa legge e va quindi assolutamente e scrupolosamente osservata (massime ove si tratta, come nel caso, di esenzione, di dispense da altre leggi), e non la nostra.

Che valore ha l'opinione che ritiene « *inutile la distinzione* tra coloro che sono obbligati al letto », « coloro che stanno alzati perché non possono stare a letto », « coloro che vi stanno alcune ore del giorno », e gli altri infermi, quando proprio *da questa distinzione dipende* la concessione in parola? Come si fa a non tenerne conto quando la Chiesa *non dispensa* nel caso, *ipso iure*, che *i soli decumbenti* e quei che « *in lecto decumbere non possunt*, aut ex eo *aliquibus horis diei surgere queunt* »? Si chiama questo interpretare le leggi, sia pur largamente quanto si vuole, quando si considerano inutili delle distinzioni usate nella stessa legge che si pretende d'interpretare, d'illustrare? Si può interpretare una legge senza attendere ad una distinzione che serve ad indicare il soggetto della stessa legge? Si può pretendere di illu-

Secondo la legge, ciò dipende da due condizioni o circostanze, ambedue riguardanti l'indole della malattia o meglio la durata dello stato dell'infermo. Si richiede cioè che tale infermità o stato: *a*) perduri già da un mese, *iam a mense decumbunt;* e *b*) senza speranza di prossima guarigione, *sine certa spe ut cito convalescant.*

(*Continua*).

P. Agostino Maria Darmanin, O. P.
Professore di Diritto Can. all'« Angelicum ».

strare un favore, una dispensa e trascurare come inutile una distinzione usata dal concedente per indicare precisamente coloro ai quali solo concede tale dispensa? Fa qui l'articolista una interpretazione larga? Anzi fa qui l'A. una interpretazione quando dice che « *basta che una malattia renda loro difficile l'osservanza del digiuno naturale* » quando né il canone 858, § 2, né il decreto *Post editum*, nella sua parte dispositiva, fanno *alcuna menzione di tale difficoltà?* Del resto che altra sorta di interpretazione di leggi si aspetta da chi tiene, considera ed ha come « *due estensioni della legge in parola* » il *permesso dato agli ammalati d'un ospedale* « di fare la comunione non solamente due volte alla settimana, ma tutti i giorni, e non solo a quelli che non possono star digiuni, ma a tutti indistintamente gli ammalati... » ? !

L'A. infine sembra ritenere che non sia possibile, all'infuori della legge contenuta nel canone 858, § 2, rendere possibile agli infermi la comunione senza digiuno, sembra non conoscere altre vie, altri mezzi, tranne la dispensa data *ipso iure*, per ottenere a chi non può osservare il digiuno naturale, di potersi comunicare per devozione, poiché si fa questa domanda : « *Che proprio non ci sia rimedio alcuno per tali persone* (affetti da mal di stomaco, di fegato, di lingua e perciò né costretti a stare in letto, né impediti di starci)? *Che proprio questa sia la volontà della Chiesa?* ». Il rimedio c'è, l'abbiamo già detto, e per tutti indistintamente, ma con questo divario: ad alcuni *è già dato*, pel canone 858, § 2, e quindi possono, con le condizioni ivi indicate, comunicarsi senz'altro; agli altri invece, *bisogna che lo si ottenga*, caso per caso, da chi ne ha l'autorità. Gli infermi quindi che si trovano nelle condizioni dal suddetto canone stabilite, *sono già dispensati*; gli altri al contrario, chiunque essi siano e in qualsiasi condizione o stato si trovino, salvo il § 1 dello stesso canone, *sono solo dispensabili.* Sicché anche questi ultimi possono bensì non « contentarsi della pura comunione pasquale, fatta al mattino per tempissimo e forse con immenso sacrificio », *ma previa dispensa* da chiedersi alla Sacra Congregazione dei Sacramenti, dispensa che si dà subito, quante volte consti della difficoltà di osservare il digiuno, ecc.

Il rimedio dunque, anche in questa materia, c'è per tutti, tutti possono ottenere, *servatis servandis*, la dispensa dal digiuno eucaristico per un dato numero almeno, di comunioni. Ma quand'anche non ci fosse nessun altro rimedio, quand'anche non si potesse avere altra dispensa in proposito che quella data dal canone 858, § 2, non sarebbe lecito ai privati *estendere* i limiti manifesti, evidenti di questa a fin d'includervi tutti, di provvedere a tutti, ché ciò sarebbe andare direttamente contro la chiaramente espressa volontà della Chiesa, la quale chiesta d'un rimedio perché anche gli infermi possano comunicarsi frequentemente, per ragioni a lei note, ad alcuni lo diede permanentemente e in modo generale, agli altri si riservò di darlo caso pr caso. E in questo la Chiesa è molto stretta, in quanto cioè riserva ordinariamente al competente S. Dicastero Romano, di giudicare, volta per volta, se sia o no il caso di dispensare i non compresi nella dispensa data dal suddetto canone, in modo che dispense generali non si sogliono concedere.

GIURISPRUDENZA CIVILE IN MATERIA ECCLESIASTICA

Le Fabbricerie dopo il Concordato.

TRIBUNALE DI MILANO.

Udienza 16 marzo 1931; Pres. Albanesi, P. Est. Medugno; Impresa Pedroni e Corti (avv. Della Porta) e Candiani (avv. Rainoldi), Migliavacca ed altri (avv. Norsa), Bleu (avv. Di-Bella) e Fabbriceria della chiesa di S. Maria della Rossa (avv. Albertario).

Parrocchia e Fabbriceria – Fabbriceria – Disposizioni legislative concordatarie – Perdita di carattere di ente e di propria personalità giuridica – Rappresentanza legale – Preposto alla Chiesa (Legge 27 Maggio 1929 n. 810, sull'esecuzione del Concordato fra la S. Sede e l'Italia, art. 29 e 30; Legge 27 Maggio 1929 n. 848, disposizioni sugli enti ecclesiastici, art. 15).

Le Fabbricerie, in base alle leggi vigenti concordatarie, hanno perduto i caratteri di enti e di propria personalità giuridica e sono divenuti semplici organi amministrativi delle chiese.

Conseguentemente la loro rappresentanza legale è affidata all'Ordinario diocesano, parroco, rettore o sacerdote che sotto qualsiasi titolo sia preposto alla chiesa a cui la Fabbriceria appartiene.

Il Tribunale, ecc. (*Omissis*). — Ed eccone alla successiva chiamata in garantia ad opera dei tre intervenuti nella prima causa in garantia tra Candiani e la Fabbriceria di S. Maria alla Rossa, e che sono i signori Brusati, Manzoni e don Migliavacca. Costoro che sono convenuti nella causa principale, chiamano in garanzia la Fabbriceria della chiesa prepositurale di Vigentino in persona del parroco rev. don Ercole Bertoni. Eccepisce costui di non aver veste e titolo a rappresentare la detta Fabbriceria, sicché questa sarebbe contumace ed egli sarebbe un interveniente. Ma non crede il Collegio di poter accedere a detta tesi che si poteva dire legittima solo sino al recente Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia. Soccorre al riguardo il testo e lo spirito del Concordato stesso instaurante in materia un nuovo ordine di cose.

Anteriormente al Concordato infatti, per la legge italica 15 settembre 1807 disciplinante le Fabbricerie del Lombardo-Veneto e per le leggi eversive 7 luglio 1866, 1° agosto 1877 e 11 agosto 1870 allegato *P*, la rappresentanza giuridica patrimoniale delle parrocchie nelle provincie suddette spettava alle Fabbricerie, costituite e riguardate come istituti puramente laicali. Ad essi furono affidate le amministrazioni delle temporalità delle chiese e la tutela di tutti i diritti di queste a contenuto patrimoniale e si volle escludere il Clero per timore di distrazioni ad altri scopi dei beni delle chiese.

Laddove la legge 27 marzo 1829, n. 810 per l'esecuzione del Trattato e del Concordato tra la S. Sede e l'Italia ha riconosciuto, non solo la personalità giuridica di tutte le chiese pubbliche aperte al culto (articolo 29) ma anche la capacità di

acquistare beni in tutti gli istituti ecclesiastici e religiosi (articolo 30); la legge 27 maggio 1929, n. 848 (contenente disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto) disciplinando nell'articolo 15, la rappresentanza giuridica delle chiese, determina che le stesse sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore e dal sacerdote che sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto, e conferisce agli stessi anche l'amministrazione, ove non esistono le fabbricerie. Chiarisce inoltre che queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici senza alcuna ingerenza nei servizi di culto. Ora dal contenuto di tali disposizioni, non meno che dal fine che le ha ispirate, si deve dedurre che le Fabbricerie hanno prduto il carattere di enti a propria personalità giuridica, e sono divenute semplici organi amministrativi delle chiese. Laddove queste, assunta la figura di persone giuridiche, sono anche divenute titolari di quei diritti patrimoniali che erano dapprima posseduti, amministrati ed esercitati dalle Fabbricerie. Ove qualche dubbio al proposito potesse restare, sarebbe facilmente rimosso dalle parole del guardasigilli Rocco, nella relazione accompagnatrice del progetto di legge alla Camera dei deputati, dacché ivi leggesi: « Le Fabbricerie, le quali secondo la legislazione sinora in vigore, potevano essere anche persone per sé stanti a cui spettasse la proprietà della chiesa, oramai non debbono essere considerate se non organi amministrativi della Chiesa, considerata essa stessa come persona giuridica, e tali li ritiene l'articolo 15 del disegno di legge ». Sono quindi le Fabbricerie organi di gestione. È scomparso ora quel carattere di diffidenza verso il clero, che può assumere in proprio una capacità giuridica patrimoniale allora mancante alle chiese. L'on. Solmi relatore del progetto, ebbe ad osservare che le Fabbricerie mantengono la loro struttura, e saranno disciplinate sotto il controllo dello Stato, ma ciò non implica che ad esse debba attribuirsi il carattere di ente con personalità giuridica per sé stante, dacché questa è passata alle chiese. (*Omissis*). P. q. m., ecc.

La presente sentenza è stata annotata nella Rivista « Il Foro Italiano », anno LVI, pag. 1107, e seg., con una annotazione che è una carica a fondo contro la sentenza. L'egregio giurista che ha scritto tali annotazioni:

1° Non crede che le Fabbricerie siano la medesima cosa che i Consigli d'amministrazione di cui parla l'art. 29 del Concordato, i quali sarebbero solo i *consilia fabbricae* di cui parla il canone 1183 del Codice di diritto canonico; e ciò perché: *a*) mentre le Fabbricerie possiedono *nomine proprio,* secondo le disposizioni vigenti, quelli invece non fanno che amministrare i beni della chiesa; *b*) mentre i fabbricieri sono nominati dall'autorità civile e ad essa devono render conto, i membri dei Consigli di amministrazione sono nominati dall'autorità ecclesiastica e ad essa rendono conto.

2° Non sa comprendere come mai le Fabbricerie avrebbero perduto la loro natura di ente, senza alcuna disposizione di legge; come si sia fatto questo trapasso di beni della Fabbriceria all'ente chiesa senza nessuna disposizione di legge; quando invece questi enti non sono stati né soppressi, né trasformati, anzi, dove esistono devono assumere l'amministrazione dei beni della Chiesa invece di colui che ne ha la rappresentanza giuridica.

3° Contro la tesi sostenuta dal Tribunale di Milano invoca le tassative disposizioni del Regolamento 2 dicembre 1929, nel quale le Fabbricerie: *a*) appariscono come enti che si reggono con regolamenti propri; *b*) di essi fa bensì

parte il Vescovo, il Parroco, o il Rettore, ma i cui membri sono eletti dall'autorità civile; *c*) la rapresentanza di esse è affidata al presidente il quale è nominato dietro proposta della Fabbriceria, dall'autorità civile. Per tali ragioni l'annotatore ritiene che la sentenza non corrisponda alla legislazione concordataria, ed invoca studi sereni che possano togliere dubbi e le preoccupazioni che esistono su tale argomento.

Un po' di studio sereno sui testi e del Concordato e della legge suindicata chiarirà i dubbi e convincerà quanto giusta e retta è stata la sentenza del Tribunale di Milano. Prima però, poiché lo spirito del Concordato è quello di armonizzare la legislazione italiana alle prescrizioni del diritto canonico, è bene esaminare che cosa prescrive il Codice di diritto canonico in materia.

Canone 1182: « Firmo praescripto can. 1519-1528 (questi canoni parlano della vigilanza e tutela che deve esercitare l'Ordinario su tutti i beni ecclesiastici della diocesi) administratio bonorum quae destinata sunt reparandae et decorandae ecclesiaee divinoque in eadem cultui exercendo pertinet, nisi aliud speciali titulo vel legitima consuetudine constet, ad Episcopum cum Capitulo, si de Ecclesia Cathedrali agatur; ad Capitulum Ecclesiae Collegiatae, si de Collegiata; ad rectorem si de Ecclesia ».

Canone 1183, § 1: « Si alii quoque, sive clerici sive laici, in administrationem bonorum alicuius ecclesiae cooptentur, iidem omnes una cum administratore ecclesiastico, de quo in can. 1182, aut eius vicem gerente, eoque praeside, constitutunt consilium fabbricae ecclesiae ».

§ 2: « Huius Consilii sodales, nisi aliter legitime constitutum fuerit, nominantur ab Ordinario eius delegato et ab eo possunt ob gravem causam removeri ».

Il diritto canonico adunque stabilisce: 1° che l'amministrazione dei beni della Chiesa appartiene, per la cattedrale al vescovo col Capitolo cattedrale; per le Collegiate, al Capitolo collegiale; per le altre chiese, al rettore. 2° Che all'amministratore ecclesiastico possono unirsi altri amministratori, o chierici o laici, i quali con lui o con un suo delegato — e sotto la sua presidenza — costituiscono il Consiglio della fabbrica della chiesa. 3° Che tali amministratori devono essere nominati dall'Ordinario o da un suo delegato (tranne il caso che altrimenti fosse stato legittimamente stabilito) e dal medesimo possono essere rimossi. Secondo adunque il diritto canonico, le chiese sono amministrate dall'amministratore ecclesiastico a cui può essere unito un Consiglio di amministrazione.

Esaminiamo ora il testo degli articoli del Concordato:

L'art. 29, *a*) del Concordato suona così: « Fermo restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, Diocesi, Capitoli, Seminarii, Parrocchie ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto ». Salvo quanto è disposto nel precedente articolo 27, i Consigli d'amministrazione dovunque esistano, e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto, e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica ».

L'art. 30 del Concordato dice: « La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa, ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano e senza obbligo di assoggettare a conversioni i beni immobili ».

« Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose, la capacità di acquistare beni, salvo le disposizioni civili delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali ».

La legge 27 maggio 1929, n. 848, all'art. 15, suona così: « Le Chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario, dal Parroco, dal Rettore o dal sacerdote, che sotto qualsiasi denominazione o titolo sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano Fabbricerie.

« Sotto nome di Fabbricerie si comprendono tutte le amministrazioni le quali con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle ecc., provvedono in forza alle disposizioni vigenti all'amministrazione dei beni delle chiese o alla manutenzione dei rispettivi edifici ».

Or collazionando i vari testi dalle leggi canonica e civile, chi non vede che le Fabbricerie non sono che i Consigli d'amminstrazione del Concordato e questi i *consilia fabricae* del diritto canonico?

Basta leggere l'Istruzione della Sacra Congregazione del Concilio 25 giugno 1930, la quale, nel capitolo « Fabbricerie » armonizza bellamente, applicandole tutte alle Fabbricerie, le disposizioni del diritto canonico, del Concordato, della legge 29 maggio e del Regolamento. Ma veniamo prima alla questione principale. Dagli articoli surriferiti del Concordato raccogliamo: *A*) che le parrocchie tutte, anche nelle provincie dove nella parrocchia esiste una Fabbriceria, hanno una personalità giuridica riconosciuta dalle leggi civili; *B*) che le parrocchie tutte hanno diritto di acquistare, possedere e liberamente amministrare i propri beni col solo controllo dell'autorità ecclesiastica; *C*) che in quelle provincie dove ci sono Consigli di amministrazione, qualunque sia la loro denominazione — quindi anche quella di Fabbriceria — anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non possono ingerirsi nei servizi di culto, e la nomina dei membri sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

La legge, poi, 27 maggio, distingue tra rappresentanza giuridica ed amministrazione e stabilisce che i parroci abbiano sempre la rappresentanza giuridica delle loro chiese; e che abbiano diritto di amministrarne le rendite, là dove non esistano Fabbricerie.

Da tutto ciò legittimamente si deduce che le Fabbricerie non hanno più la rappresentanza giuridica della parrocchia, ma solamente il diritto di amministrarne le rendite, senza ingerirsi in affari di culto; né più né meno di quello che aveva deciso il Tribunale di Milano.

Veniamo ora alle difficoltà proposte dall'annotatore della sentenza.

Egli anzitutto ritiene che i Consigli di amministrazione del Concordato non sono le Fabbricerie di cui parla la legge 27 maggio, perché « ... la Fabbriceria, egli scrive, secondo le disposizioni vigenti... è un ente che possiede *nomine proprio* alcuni beni o percepisce dei redditi destinati a favore di una deter-

minata chiesa. I fabbriceri sono nominati dall'autorità civile, alla quale devono render conto, e le loro attribuzioni sono regolate dalle leggi civili e dallo statuto dell'ente, approvato dall'autorità civile».

Ha detto: un ente che *possiede nomine proprio;* doveva dire *possedeva.* Infatti intanto la Fabbriceria possedeva *nomine proprio* i beni di quella chiesa in quanto ad essa chiesa in quelle tali provincie non veniva riconosciuta la personalità giuridica, né il diritto di acquistare e possedere. Ora riconosciuta ad essa chiesa la personalità giuridica ed il diritto di acquistare e di possedere, questa diviene la vera padrona e titolare di essi, non rimanendo alla Fabbriceria che la funzione amministrativa. E questa è, checché ne dica l'egregio annotatore, una vera trasformazione della Fabbriceria, avvenuta in virtù della legge 27 maggio 1929; e le disposizioni vigenti in quanto ne fanno un ente con personalità giuridica, sono abrogate anche in forza dell'articolo 45 del Concordato, nel quale è detto: «... le leggi, i regolamenti, le ordinanze, i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto con le disposizioni del presente Concordato, s'intendono abrogate coll'entrata in vigore del medesimo». E sarebbero certamente in contrasto le disposizioni che volessero conservare la personalità giuridica alla Fabbriceria, dopo averla riconosciuta all'ente chiesa; e conservare la rappresentanza giuridica alla Fabbriceria, dopo averla riconosciuta al legittimo rappresentante della chiesa. Ecco perché il guardasigilli Rocco, nella relazione del progetto di legge alla Camera dei Deputati, delucidava con parole chiarissime questo concetto dicendo: «Le Fabbricerie le quali, secondo la legislazione sinora in vigore, potevano essere anche persone per sé stanti, a cui spettasse la proprietà della chiesa, ormai non debbono essere considerati se non organi amministrativi della chiesa, considerata essa stessa come persona giuridica e tali li ritiene l'art. 15 del disegno di legge». L'on. Solmi, relatore del progetto, chiariva ancor di più dicendo: «le fabbricerie mantengono la loro struttura e saranno disciplinate sotto il controllo dello Stato, ma ciò non implica che ad esse debba attribuirsi il carattere di ente con personalità giuridica a sé stante, dacché questa è passata alle chiese».

E la Sacra Congregazione del Concilio, nell'Istruzione succitata 25 giugno 1930, afferma che le Fabbricerie «funzionano come organi amministrativi a nome e per conto delle chiese, conforme ai canoni 1182, 1519, 1928 e all'articolo 15, comma 2 e 3 della citata legge».

E potremmo aggiungere le parole della Circolare Mosconi, riportata dal nostro contraddittore, 31 ottobre 1930, n. 3719, Direzione del Demanio: «Secondo le nuove norme concordatarie, le Fabbricerie non hanno personalità giuridica per sé stante, ma devono essere considerate come organi amministrativi delle chiese, considerate esse stesse come persone giuridiche».

Quanto alla nomina dei fabbriceri, l'art. 35 del regolamento, dopo avere stabilito che della Fabbriceria fa parte di diritto il Rettore della chiesa o un suo delegato, afferma che gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe della parrocchia... e sono nominati, *d'intesa con l'autorità ecclesiastica,* dall'autorità civile. Né ciò fa meraviglia in regime concordatario, quando per i Consigli amministrativi il Codice di diritto canonico dispone che i membri

del Consiglio saranno nominati dall'autorità ecclesiastica, *nisi aliter legitime constitutum fuerit*. E quanto al rendiconto, l'art. 46 del regolamento prescrive che il bilancio preventivo ed il rendiconto siano dati non solo all'Ufficio per gli affari di culto, ma anche all'Ordinario diocesano.

Vero è che mentre il canone 1183 stabilisce che il presidente del Consiglio di amministrazione dev'essere il parroco o il suo delegato, il regolamento, all'articolo 42, dispone: « La nomina del presidente è fatta su proposta della Fabbriceria, fra i membri della medesima dall'autorità civile », ma non dobbiamo dimenticare che in regime concordatario si deroga a qualche norma di diritto comune e del resto, secondo il medesimo articolo, tale nomina sarà fatta *d'intesa con l'autorità ecclesiastica*. E la Sacra Congregazione del Concilio, nella Istruzione predetta, art. 11, dopo avere rammentato che secondo il diritto canonico, gli ecclesiastici rappresentanti delle chiese o i loro delegati sono di diritto presidenti delle Fabbricerie, aggiunge al paragrafo 42: « È poi a ritenersi che gli stessi, secondo lo spirito dell'art. 42 del citato regolamento, saranno proposti e nominati presidenti delle Fabbricerie », facendo così comprendere che, se la lettera del citato articolo dà libertà ai fabbriceri di eleggere chi vogliono, lo spirito dell'articolo, che sarebbe un'interpretazione più larga delle leggi canoniche, invita i fabbriceri a nominare l'ecclesiastico.

Quanto poi alla rappresentanza della Fabbriceria che viene data al presidente di essa, questa è tutt'altra cosa dalla rappresentanza giuridica della chiesa; imperocché il presidente rappresenterebbe, non già l'ente chiesa con i suoi diritti, ma l'organo amministrativo che chiamasi Fabbriceria.

Parmi di aver risposto a tutte le obiezioni dell'egregio annotatore, dopo di che credo di avere provato quanto esatta e conforme alla lettera ed allo spirito del Concordato sia stata la sentenza del Tribunale di Milano.

Mons. F. Interlandi.

RECENSIONI

Don Emilio Faggioli: *Nozioni di Pedagogia per il Clero*. Marietti, Torino. — L. 3.

Se i sacerdoti, e particolarmente quelli che hanno cura d'anime, nel senso più ampio della parola, si dedicassero un po' più, come è loro dovere, ai problemi pedagogici, e seguissero il movimento pedagogico, almeno nazionale, indubbiamente sarebbe meno sterile l'apostolato, si attenuerebbe la spaventosa incomprensione tra... maestri e alunni, tra pastori e greggi, e forse si correggerebbe non poco il freddo convenzionalismo accademico del ministero della parola. Lode all'egregio autore, che fa onore al clero, all'arte pedagogica e alla chiesa; lode all'editore il quale ha contenuto nella discreta modicità del prezzo questa cara operetta che *deve* (diciamo *deve*) essere assai largamente diffusa.

Mons. Settimio Peroni, vescovo di Norcia, *Sulla via del Santuario*. Marietti, Torino. — L. 3,50.

Mons. Settimio Perroni, vescovo di Norcia, *I primi passi del seminari-*

sta nella via della perfezione. Tip. Millefiorini, Norcia. — L. 1,50.

S'insinua dolcemente e quasi insensibilmente nell'anima questa voce che è come il bisbiglio dell'Angelo custode, e l'avvia per i fioriti sentieri della pietà e, per la via maestra, all'apostolato sacerdotale.

Les Épitres et les Évangiles des dimanches des principales fêtes de l'année et de tous les jours de Carême suivis de « Réflexions pratiques » par le Chanoine Mosnier. Marietti, Torino.

Ci duole di non aver potuto suggerir prima ai nostri cari lettori, questa piccola miniera, ove i suggerimenti e gli indirizzi germinan su spontanei, e tanto opportuni, dalle epistole e dai vangeli del Messale. Utile complemento (non sostituzione, si badi) del libro liturgico, e adatto manuale di meditazioni per ogni ceto di persone.

D. Domenico Can. Crescenzi, *Parafrasi delle Litanie di Maria SS. del Rosario, del S. Cuore di Gesù e di S. Giuseppe in* 123 *sonetti.* Tipogr. Francescana, Gavignano. — L. 3.

La tenera pietà dell'A. si effonde commossa in questi sonetti, non scevri di imperfezioni, ma sempre devoti.

Sac. Antonino Criscuoli Montoro, *Ricordiamoci dei nostri cari defunti.* Soc. Ed. Internazionale, Torino. — L. 2.

Tributo di pietà e contributo pregevole allo studio del formidabile problema e, quel che più importa, alla rieducazione cristiana del popolo.

Mons. Ferdinando Rodolfi, vescovo di Venezia, *Una pagina degli Apostoli per ogni giorno dell'anno.* Soc. An. Tip., Vicenza .— L. 2,50.

Dir bene di questo libretto ci pare superfluo; a raccomandarlo basta il nome dell'Eccellentissimo Autore, ben noto per infaticato zelo e per inesauribili industrie pastorali. Il libro va largamente diffuso in tutti gli strati sociali e farà veramente gran bene.

P. Di Coste Antonio d. SS. Red., *Le Melodie di S. Alfonso M. de' Liguori* in alcuni suoi canti popolari e duetto tra l'anima e Gesù Cristo. Marietti, Torino.

Opportuno nel centenario dei Redentoristi e nel giubileo della Redenzione questa geniale raccolta che ci fa risentire la sublime semplicità dell'arte dei santi, che attingono più direttamente alle armonie divine. La elaborazione armonica del M° Magri nulla toglie a questa sublime semplicità, a questa ingenuità fragrante di Paradiso. Il *Duetto* che sgorga dall'anima innamorata di S. Alfonso, aggiunge alla raccolta un pregio veramente inatteso e la felice introduzione del chiaro P. Di Coste dà come lo sfondo scientifico ed estetico del lavoro a cui è da augurare il ben meritato successo.

Pio Ciuti, *La Santa Bibbia.* « Visioni ed immagini dell'Antico Testamento ». Ed. Pont. M. D'Auria, Napoli. — L. 17.

Il chiaro A. vi traccia, con quell'arte che è tutta sua e che lo ha reso desiderato oratore dei migliori pulpiti italiani, quadri luminosi dalla storia biblica, e ve li rende vivi e parlanti e quasi familiari. Libro di cultura e di arte, di storia e di letteratura insieme, ma sopra tutto libro di apostolato nel senso nobile della parola.

Louis Soubigou: *Dans la beauté rayonnante des Psaumes.* Marietti, Torino.

Peccato che non tutti i salmi si trovino in questa collana di elevazioni mirabili! Comunque c'è tanto da orientarsi per poi fare da sé, e, quel che sommamente importa, per recitare devotamente l'officio divino.

D. G. B. Campodonico, *Missa «Adveniat Regnum Tuum» Missionibus* dicata ad chorum unius vocis aequalis. Marietti, Torino.

Semplice nell'orditura, si svolge come un ricamo in cui non la fantasia ma il cuore piamente nutrito e inspirato snodi l'intima commozione e preghi e lodi e gema e speri con gli accenti più semplici e più penetranti. Assai adatta per le nostre parrocchie.

Bartmann, *La nostra fede nella Provvidenza*. Ed. Vittorio Gatti, Brescia. — L. 10.

Se vi è mai capitato di sentirvi l'anima piegarsi accasciata dalle delusioni o dalle contrarietà, e sentirvi vacillar la fede, prendete questo caro libro che vi risolleverà indubbiamente alla vita ed alla serenità dei forti. L'andatura non sentimentale, anzi a volte estremamente rigorosa e serratamente logica, vi interessa fin dalle prime pagine, par che vi ridesti da un sonno e vi ridona subito la fiducia in voi stessi e poi la fiducia in Dio.

Dr. J. Dal Sasso, *Liturgiae sacerdotalis compendiariae institutiones breviario, missali et rituali presse inhaerentes, cum notis historicis*. Padova, Gregoriana. — L. 12.

Quando avete terminato di leggere queste nitidissime 352 pagine vi meravigliate come l'A. abbia veramente saputo dir *multa pancis*, facendo tesoro di ben 26 autori, oltre alle fonti, di cui vi dà l'elenco e coi quali talora liberamente discute. L'indice alfabetico e il sistematico sono opportuno complemento all'opera veramente pregevole, che è il più chiaro e insieme più breve e completo prontuario liturgico che conosciamo.

Can. Francisco Blanco Najera, *La Escuela unica a la luz de la pedagogía y del derecho*. «Luz y Vida». Ed. Tallerer Alfonso VI, Madrid.

Analisi acuta, lucida, serena ed esauriente del più formidabile, forse, tra i problemi sociali. Lo studio rispecchia particolarmente cose di Spagna, ma è così sensato, così oggettivo, così ricco di richiami e di suggerimenti ideali e pratici, che andrebbe meditato anche tra noi con molto vantaggio.

Corona di maggio, ossia *Mese di Maria per le parrocchie*. Traduzione dal francese dell'abate Matteo Casanova. Marietti. — L. 3,50.

Non saranno mai troppi i libri per il mese di maggio, specie se, come questo, vi si trova insieme tenera pietà, soda dottrina, immediata aderenza alla vita pratica.

Don E. Roulin, *Linges, insignes, et vêtements liturgiques*. Lethillieux, presso Marietti.

Non è un lusso, specialmente per noi sacerdoti, conoscere le evoluzioni storiche, il valore simbolico, le leggi liturgiche dei paramenti sacri; è invece deplorevole assai che lo si ignori da non pochi; ma il difficile è presentare in forma attraente la copiosa materia; e l'A. riesce pienamente allo scopo; tal che quando, ma assai di rado, sentite di non poter proprio consentire in qualche dettaglio, non vi sentite nell'imbarazzo, anzi gli siete grato di alcuni aspetti geniali che vi ha mostrati. La grande copia di illustrazioni e la eleganza dell'edizione dà allo studio un rilievo intuitivo e quasi plastico, e rende l'opera di più vivo interesse non solo ai sacerdoti, ma a quanti si dilettano di liturgia e di arte.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16